

## La vita notturna a Bologna attraverso l'analisi degli statuti (secoli XIII-XV)

*Nightlife in Bologna through the analysis of statutes (13th-15th centuries)*

Filippo Galletti  
Universidad de Bologna  
<https://orcid.org/0000-0002-5360-8090>  
filippo.galletti2@unibo.it

Recibido: 13/03/2024; Revisado: 19/09/2024; Aceptado: 13/10/2024

### Riassunto

Il contributo intende investigare la vita notturna di Bologna (Italia) nel periodo bassomedievale. Attraverso l'analisi delle fonti statutarie redatte tra il XIII e il XV secolo, vengono descritti il ruolo degli ufficiali impiegati nel controllo notturno, il disciplinamento attraverso norme preventive e di divieto, e le attività permesse dalle autorità. I risultati ottenuti permettono di evidenziare un passaggio da una supervisione locale della notte a una esercitata da magistrature forestiere che disciplinano con sempre maggior attenzione anche la sfera morale. Allo stesso tempo, la vita notturna bolognese si caratterizza per una certa dinamicità per via delle molte attività che si svolgevano al calar del sole.

**Parole chiave:** Medioevo; Bologna; Statuti; Notte.

### Abstract

The contribution aims to investigate nightlife in Bologna (Italy) in the late medieval period. Through the analysis of statute sources drafted between the 13th and 15th centuries, the role of the officers employed in night control, regulation through preventive and prohibitory rules, and the activities permitted by the authorities are described. The findings reveal a shift from a local supervision of the night to one exercised by foreign magistrates who also increasingly regulated the moral sphere. At the same time, Bolognese nightlife was characterised by a certain dynamism due to the many activities that took place at nightfall.

**Keywords:** Middle Ages; Bologna; Statutes; Night.

## 1. INTRODUZIONE

Nelle società medievali, nonostante una costante attenzione verso il tempo naturale, il giorno veniva suddiviso, secondo la consuetudine di origine romana, in due cicli che racchiudevano il tempo fra l'alba e il tramonto (il dì) e fra il tramonto e l'alba (la notte). Questo comportava che il ciclo diurno fosse notevolmente più lungo in estate e più corto in inverno, mentre accadeva il contrario per la notte. L'uso ecclesiastico poi aveva raggruppato le ore a tre per tre e il passaggio da un momento all'altro era segnato, grazie al calcolo del tempo mediante meridiane, clessidre o candele, dal suono delle campane di chiese e conventi che scandivano i momenti di preghiera. All'alba, si suonava prima, a metà mattina terza, a mezzogiorno sesta, a metà pomeriggio nona, al tramonto vespro, tra il tramonto e mezzanotte compieta, a mezzanotte mattutino e tra mezzanotte e l'alba laudi (LE GOFF, 1981: 194; ORTEGA CERVIGÓN, 1999; GHISALBERTI, 2008). A partire dal XIII secolo, grazie alla diffusione degli orologi meccanici, si iniziò ad assegnare a tutte le ore una lunghezza uguale. Si trattò dell'introduzione del "tempo del mercante", secondo la nota definizione di Jacques Le Goff (1977), in contrapposizione al "tempo della Chiesa", la quale continuò a scandire i ritmi della giornata in corrispondenza delle ore canoniche. Ad ogni modo, la levata e il tramonto del sole continuarono ad avere un ruolo essenziale nei ritmi delle comunità.

In questo contesto, la notte, seppur a volte considerata come un momento di riposo e inattività - Antonetti (2017: 66, 120), per esempio, afferma che "come tutte le città medioevali Firenze era di notte una città morta"-, rappresentava un momento rilevante per le società preindustriali, a partire da quelle antiche (CHANLOTIS, 2018), fino a quelle medievali e moderne (VERDON, 2000; EKIRCH, 2006; KOSLOFSKY, 2011; WISHNITZER, 2021).

La storiografia francese, grazie in particolare al lavoro di Jacques Le Goff (1981: 195-196), ha avuto l'intuizione di definire la notte come un tempo minaccioso, caratterizzato dal sovrannaturale, dalla tentazione e dai fantasmi, dove la luce artificiale risultava pericolosa dal momento che poteva creare facilmente incendi. In questo senso, dunque, la notte incuteva paura (DELUMEAU, 2018: 112-114). Si trattava di un timore provato fin dalle origini dell'umanità, quando gli individui si trovavano di notte esposti agli attacchi di bestie feroci nascoste nell'oscurità, e che si riverberava nelle pagine bibliche - la notte, infatti, è associata alla morte (Tobia, 3, 17), alle attività criminose di ladri e adulteri (Giobbe, 24, 13-17) e alle tenebre dell'anima (Giovanni, 11, 10) - e nell'immaginario del sabba, che trovò particolare diffusione tra XV e il XVIII secolo (GINZBURG, 2017).

Nell'ambito della spiritualità, nei monasteri la notte è il tempo delle visioni e delle rivelazioni e della disciplina. I momenti che seguono i vesperi e compieta sono infatti fissati precisamente dalle Regole, intervenendo sulle modalità di riposo (quella di san Benedetto, per esempio, richiedeva che i monaci dormissero vestiti, ognuno in un letto proprio e nel dormitorio comune, che veniva sorvegliato e rimaneva illuminato da una lampada) e di preghiera durante le liturgie notturne (GRÉGOIRE, 2001; HELMS, 2004).

Tra sonno notturno, visioni e miracoli si creava un certo legame. Sono

frequenti, infatti, nelle fonti agiografiche interventi taumaturgici durante il riposo che si poi verificavano il mattino seguente; a volte, invece, il fedele si recava in pellegrinaggio al luogo santo e ivi si stendeva e si addormentava, ricevendo la guarigione al risveglio (MAIRE VIGUEUR, 1991; VERDON, 2000).

Contemporaneamente, la notte è vista come un tempo laborioso e produttivo. Già Isidoro di Siviglia nel VII secolo riteneva che la notte è illuminata dalla luna e dalle stelle per non apparire disadorna e per consolare tutti coloro che di notte lavorano (ISIDORO DI SIVIGLIA, 2013). In Francia diversi lavoratori che svolgevano la propria attività in maniera flessibile e secondo stagionalità chiedevano e ottenevano il permesso di allungare le giornate lavorative dopo il tramonto per ottenere un salario più alto (LE GOFF, 1977); e questa consuetudine si protrasse anche durante l'età moderna (CABANTOUS, 2009). Il dinamismo dopo il tramonto di alcune categorie di lavoratori nella Castiglia bassomedievale è stato ben descritto dai lavori di Ezequiel Borgognoni (2012, 2015, 2018); in questa area macellai, produttori di candele, panettieri, mugnai, pescatori, lavoratori del mondo tessile, levatrici, costruttori, beccamorti e carcerieri avevano infatti la possibilità di organizzare il lavoro nelle ore notturne nonostante i generali divieti.

La notte è allo stesso modo il tempo del divertimento e della trasgressione, dal momento che con il favore del buio si organizzavano falò, feste, giochi d'azzardo e attività illecite o al limite delle regole che potevano però con facilità sfociare in risse, atti criminosi, omicidi, furti e rapine (VALLERANI, 1993; DEGRANDI, 1993; ROSSIAUD, 2013; BORGOGNONI, 2014). Per questo motivo le autorità cittadine tentarono di controllare e addomesticare la notte, istituendo degli ufficiali preposti al controllo notturno e imponendo, generalmente, il coprifuoco, il divieto di portare armi e la chiusura delle porte delle città (SBRICCOLI, 1991b; PALMER, 2000). Queste misure, tuttavia, spesso non erano sufficienti a garantire la totale sospensione delle attività umane, che invece potevano continuare grazie all'uso dell'illuminazione artificiale. A questo proposito, Beatrice del Bo (2023) ha ben evidenziato come candele di cera, lumi, doppiieri, torchi e torce, moccoli, candelotti, lampade e lampadari venissero largamente utilizzati per rischiarare la notte nei secoli bui.

Negli ultimi decenni, dunque, a partire dal lavoro di Melbin (1978), che ha definito la notte come una "frontiera", intesa come un preciso momento per lo sviluppo di puntuali atteggiamenti e lo svolgimento di particolari mansioni, numerose scuole storiografiche, tra cui soprattutto quella anglosassone, hanno indagato la notte e le attività ad essa collegate in epoca medievale e moderna.

Tuttavia, per ciò che riguarda gli studi sulla notte nel medioevo in area italiana, valgono ancora le parole di Ezequiel Borgognoni (2012): *presencia en la ausencia*. Infatti, benché la notte rientri in molti lavori storiografici legati ai vari aspetti della vita quotidiana delle comunità dell'età di mezzo, essa non ha goduto di un'attenzione specifica, tranne in rare eccezioni che hanno indagato l'Italia centrale e Venezia (CROUZET-PAVAN, 1981, 1991; MANTINI, 1985, 1991; SBRICCOLI, 1991a).

Pertanto, con il presente lavoro si intende arricchire il quadro degli studi sulla notte nel medioevo italiano incentrando l'attenzione sulla città di Bologna, che è

stata parzialmente indagata su alcuni aspetti legati soprattutto alle magistrature cittadine duecentesche attraverso fonti poliziesche (BREVEGLIERI, 2013). Per quanto riguarda le fonti prese in esame, si considereranno le fonti normative, vale a dire gli statuti cittadini redatti tra XIII e XV secolo. L'analisi di tale documentazione permetterà di gettare luce su come l'autorità interpretava e disciplinava la notte. I risultati di tale ricerca potranno essere comparati con altre realtà italiane e straniere offrendo possibilità di mettere a confronto analogie e differenze tra aree diverse e offrire nuovi spunti di riflessione e indirizzi di ricerca.

## 2. LE REDAZIONI STATUTARIE BOLOGNESI E LA NOTTE

La città di Bologna ha conservato diciassette redazioni statutarie (TROMBETTI BUDRIESI, 2014). Di queste, undici risalgono al XIII secolo: le prime dieci sono state pubblicate da Luigi Frati (1869), mentre l'undicesima - risalente al 1288 - da Gina Fasoli e Pietro Sella (1937). Le prime redazioni, che vanno dal 1245 al 1267, coincisero con le prime profonde trasformazioni negli apparati politici del Comune nate dalla presa di potere delle componenti popolari, società d'arti e d'armi, alla guida del governo. Dopo il tumulto guidato dal *mercator* Giuseppe Toschi nel 1228, infatti, elementi popolari con l'appoggio di mercanti e cambiatori, entrarono negli organi di governo, trasformandoli: il consiglio generale e speciale diventò il nuovo organo legislativo e un nuovo organo collegiale, i consoli (rappresentanti delle società della mercanzia e del cambio) e gli anziani (rappresentanti delle altre società popolari) avocarono a sé le funzioni di consulenza, mentre al podestà spettò il potere giudiziario ed esecutivo. A partire poi dalla metà del secolo la *pars populi* diede vita a una struttura, basata sul consiglio di popolo e della massa e dal capitano del popolo, in grado di sopraffare gli incarichi di podestà e del consiglio speciale e generale. La redazione del 1288 fu elaborata, invece, in un momento di intransigente chiusura nei confronti dei magnati e dei ghibellini e portarono a compimento quel mutamento delle istituzioni che iniziò con la rivolta del 1228 (DONDARINI, 2014). Degli statuti trecenteschi, quelli del 1335 (TROMBETTI BUDRIESI, 2008), promossi da Taddeo Pepoli, furono redatti al fine di ripristinare le istituzioni comunali che erano state soppresse o svuotate dei loro poteri dopo la svolta signorile del cardinale legato Bertrand du Poujet del 1327; mentre quelli del 1376, dopo la cacciata del vicario papale Guglielmo di Noellet, furono promulgati in seguito alla ritrovata autonomia, con l'obiettivo di sancire il ripristino e il richiamo degli ordinamenti che avevano visto prevalere il popolo e le società d'arti (VENTICELLI, 1998). Gli statuti del 1454, infine, di cui sono stati pubblicati solo i libri relativi al processo civile e penale (SACCO, 1735), furono promulgati in un periodo caratterizzato dai confronti e dalle pattuizioni tra i pontefici e i vertici della comunità di Bologna concentrati nel collegio dei "Sedici Riformatori dello stato di libertà" nel quale stava emergendo il primato di Sante Bentivoglio (DE BENEDICTIS, 2007).

Pur nella varietà di contesti, aneliti e sfide che sottende ogni redazione statutaria, la notte è stata un costante oggetto dell'attività legislativa.

## 2.1. Gli ufficiali

### 2.1.1. XIII secolo

Al controllo della notte sono deputati specifici ufficiali, tra cui spiccano nel Duecento le sopraguardie notturne, i *guitatores* e il podestà che, tramite la sua *familia*, ha il compito di supervisionare l'operato di questi ufficiali, raccogliere le denunce e punire le trasgressioni. Secondo gli statuti del 1250 le sopraguardie notturne, che hanno la possibilità di portare armi come lance, coltelli e bastoni (FRATI, 1869: lib. II, rubr. XIX: *De lanceis et burdonibus et aliis armis non portandis*) e giurano di fermare solo persone sospette, sono nominate *ad brevia*; il loro mandato è di sei mesi non reiterabili in cambio di un compenso di cento soldi, devono essere persone di buona reputazione e di almeno venticinque anni di età, con un patrimonio stimato di cento lire o capaci di fornire una garanzia di cento lire al comune (FRATI, 1869: lib. X, rubr. XXXIX: *De supraguardiis noctis*). Precisando maggiormente la loro funzione, nel 1261-65 si stabilisce che se avviene un furto nella città o nei sobborghi, se i muri, le porte, le finestre o le corti vengono forzati, le sopraguardie di quella zona sono tenute a consegnare i ladri al podestà e i ladri che hanno commesso il furto sono tenuti a restituire tutte le cose rubate, insieme ai danni arrecati. Inoltre, si fa ordine di procedere su questi casi sommariamente, senza la presentazione di un atto di accusa, secondo l'arbitrio del podestà, senza possibilità di appello, annullamento o eccezione (FRATI, 1869: 560, rubr. 17). Le sopraguardie notturne sono tenute a denunciare al notaio del podestà, quella notte o la mattina successiva, tutte le persone che sono state trovate a girare di notte dopo il terzo suono della campana; se trovano qualcuno sconosciuto o sospetto, devono essere tenuti a presentarlo quella notte o il giorno successivo al podestà, ai suoi giudici o ai suoi notai, pena quaranta soldi. Sarà poi il podestà a decidere l'ammontare della multa (FRATI, 1869: 559, rubr. 15).

Nel 1288 le disposizioni legate alle sopraguardie vengono raccolte e specificate. Il loro numero viene definito a ventisette per ogni quartiere e il salario a sei lire ogni sei mesi (FASOLI e SELLA, 1937: lib. II, rubr. III: *De generali electione officialium*). La garanzia che devono fornire si abbassa rispetto al 1250 da cento a venticinque lire (FASOLI e SELLA, 1937: lib. II, rubr. IV: *De forma electionum officialium ordinariorum et extraordinariorum*); inoltre, si sottolinea che metà delle sopraguardie devono prestare servizio una notte e l'altra metà quella successiva; e che nessuno di loro sia un armigero, un mercenario o appartenente alla parte lambertazza o ghibellina (FASOLI e SELLA, 1937: lib. II, rubr. XXI: *De officio supraguardie noctis et eorum salario*).

Nel 1250 i *guitatores* vengono scelti in numero di due o superiore dai ministeriali tra i vicini della contrada in cui sono stati scelti e rimangono in carica un anno (FRATI, 1869: lib. X, rubr. LII: *Quod in qualibet contrata sint ministeriales*). Essi non devono appartenere alle società d'arti e d'armi (FRATI, 1869: 559, rubr. 13) e hanno il compito di custodire la città di notte; in caso di inadempienza, vengono denunciati al podestà, che è responsabile di punire i *guitatores* con una multa di dieci soldi per ogni notte in cui non eseguono adeguatamente la loro sorveglianza.

Una rubrica del 1252 stabilisce che venti uomini affidabili e leali siano selezionati da ogni quartiere per sorvegliare la città di notte, di cui dieci vadano in una notte e gli altri dieci nell'altra fino al primo gennaio (FRATI, 1869: lib. XI, rubr. XLIV: *Quomodo debeat faciens rixam vel rumore in palatio comunis*). Negli statuti dei primi anni Sessanta del XIII secolo si stabilisce che il podestà, entro quindici giorni dal suo insediamento, deve far venire venti uomini forestieri buoni e affidabili con l'incarico, della durata di tre mesi, di sorvegliare giorno e notte la città e i borghi, e indagare sui portatori di armi proibite e sui malviventi (FRATI, 1869: lib. XI, rubr. CXXV: *Quod potesta bon. faciat venire xx bonos forenses legales qui custodiant civitatem*).

Sopraguardie e *guaitatores* sono anche responsabili del risarcimento per furti di carri o parti di essi avvenuti di notte. Il podestà si riserva di condurre indagini sull'effettiva sorveglianza della città una volta alla settimana di notte tramite uno dei suoi giudici, militi o notai (FRATI, 1869: lib. X, rubr. CII: *De custodia civitatis inquirenda per familiares potestatis*); tale compito viene ribadito negli statuti del 1288, dove si sottolinea la sorveglianza in ogni quartiere e la partecipazione, oltre alla *familia* del podestà, di alcuni berrovieri (FASOLI e SELLA, 1937: lib. I, rubr. IV: *De sacramento domini potestatis*). Nel 1265 viene introdotta la multa per la sopraguardia che si addormenta durante la sua mansione, dieci soldi, e quella per i *guaitatores*, cinque soldi; sopraguardie e guardie devono anche svolgere il loro compito nei confini loro assegnati e non possono superarli, salvo casi di necessità, pena venti soldi per le sopraguardie e dieci per le guardie (FRATI, 1869: 559, rubr. 16).

Il podestà ha il pieno potere discrezionale di procedere e punire i malfattori notturni e coloro che vengano trovati, sia nella città che nei borghi, di notte dopo il terzo suono della campana del comune, che sancisce l'entrata nel mondo della notte (FRATI, 1869: lib. XI, rubr. CLX: *De arbitrio potestatis in malefactoribus nocturnis*), in particolar modo, l'attenzione è rivolta ai danni causati nelle vigne (FRATI, 1869: lib. XI, rubr. CXCIII: *Statutum populi*): infatti, nel 1261-65 si stabilisce che chi entra nei vigneti senza il permesso del proprietario incorre in una multa di cento soldi, e di notte cinquanta lire (FRATI, 1869: 572, rubr. 41), e dal 1288 che non sia possibile raccogliere di giorno o di notte uva dai filari prima della maturazione (FASOLI e SELLA, 1937: lib. IV, rubr. CXVI: *De uvis a vinei non asportandis*; TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. VIII, rubr. 156: *De uvis a vineis non exportandis*; VENTICELLI, 1998: lib. V, rubr. 144: *De uvis a vineis non exportandis*; SACCO, 1735: rubr. CCIII: *De uvis non exportandis*). Al podestà giungono anche, giorno e notte, le denunce fatte dai ministrali dei vari quartieri dei crimini commessi nella loro zona di competenza (FRATI, 1869: 561, rubr. 20).

### 2.1.2. XIV secolo

Nel Trecento il controllo notturno viene assunto in toto prima dal podestà (TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. I, rubr. 6: *De officio et iurisdizione domini potestatis*) e dal 1376 anche dal capitano del popolo che, coadiuvato da due uomini letterati, pratici, probi ed esperti negli uffici sorvegliano in particolare sul gioco d'azzardo

e il porto di armi proibite (VENTICELLI, 1998: lib. II, rubr. 27: *De familia et salario domini capitanei comunis et populi civitatis Bononie*). Nel 1376 i provveditori alle munizioni e alla custodia della città si incaricano di stabilire il modo e la forma di fare le guardie nella città di Bologna e dichiarare chi è tenuto a farle, nonché decidere quale metodo sia più adatto e praticabile per ciascuno (VENTICELLI, 1998: lib. I, rubr. 32: *De offitio dominorum provisorum munitiois et custodie civitatis Bononie et castrorum, roccarum et fortificiarum comunis Bononie et suorum notariorum*).

### 2.1.3. XV secolo

Nel 1454 il capitano del popolo è tenuto, ogni volta che si verifica un incendio o un fuoco in qualsiasi parte della città di Bologna, di giorno o di notte, a inviare almeno uno dei suoi ufficiali con la sua *familia* per cercare di spegnere il fuoco; egli deve rimanere sul posto finché il fuoco non sarà spento completamente e deve evitare che si verifichino disordini, risse, rapine, tumulti o qualsiasi altra malvagità in occasione di tali eventi. Inoltre, il capitano deve nominare i brentatori di Bologna e anche garantire che quattro di loro svolgano il servizio di vigili del fuoco con le loro brente ogni notte presso la loro sede; di tali servizi notturni devono essere redatti resoconti giornalieri da uno dei suoi notai (SACCO, 1735: rubr. III: *De officio, arbitrio, e jurisdictione d. capitanei populi e communis Bononiae*).

## 2.2. Prevenzione e divieti

### 2.2.1. Pernottamento al di fuori della città

Gli statuti regolano precisamente le possibilità da parte degli ufficiali comunali di pernottamento al fuori della città. Nelle compilazioni del 1250 e del 1288 il giudice del podestà giura di non pernottare più di tre notti, sia consecutive che non, al mese al di fuori della città e del suburbio senza permesso (FRATI, 1869: lib. I, rubr. V: *Sacramentum iudicis potestatis*; FASOLI e SELLA, 1937: lib. I, rubr. V: *De sacramento iudicis potestatis*); dal 1376 a tutti i giudici del podestà non è permesso pernottare al di fuori della città in assoluto (VENTICELLI, 1998: lib. II, rubr. 11: *De generali officio omnium iudicum domini potestatis*; SACCO, 1735: rubr. X: *De generali officio omnium iudicum d. potestatis*). Nel 1253 il massaro del comune non può pernottare al di fuori della città senza il permesso del podestà (FRATI, 1869: lib. I, rubr. XIX: *Sacramentum notariorum comunis*). Anche il giudice dei poveri, che si incarica di aiutare tutte le vedove, gli orfani e tutti gli stranieri che, a causa della povertà o del potere dei loro avversari non possono permettersi un avvocato, non può pernottare più di tre notti al di fuori della città senza permesso del podestà, dei suoi giudici o del vicario (FRATI, 1869: lib. I, rubr. XLII: *Sacramentum iudicum pauperum*). Ai nunzi non è permesso pernottare al di fuori della città, a meno che non stiano adempiendo alle loro mansioni (FRATI, 1869: lib. I, rubr. XLVII: *Sacramentum nuntiorum comunis*). Lo stesso giuramento generale impedisce il

pernottamento al di fuori della città per oltre tre notti al mese (FRATI, 1869: lib. I, rubr. XLVIII: *Generalitas sacramentorum*). Dal 1335 il divieto di pernottamento al di fuori della città raggiunge il podestà, a meno che non abbia il permesso dal consiglio del popolo (TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. I, rubr. 6: *De officio et iurisdictione domini potestatis*; SACCO, 1735: rubr. VII: *De officio e jurisdictione d. potestatis Bononiae*), e il capitano del popolo, che giura di non pernottare al di fuori della città, né permetterà di farlo al suo seguito, se non per cause legate al bene della città o all'espletamento di compiti specifici (TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. II, rubr. 7: *Forma sacramenti domini capitanei*). Nel 1376 agli anziani consoli, che devono rimanere al meno in numero di sei durante la notte salvo rari casi e non allontanarsi dal palazzo, è vietato incontrarsi di giorno e di notte con donne, a meno che queste non si rechino presso di loro per ottenere giustizia (VENTICELLI, 1998: lib. I, rubr. 6 e 8: *De statu, moribus et regimine dominorum ancianorum et honestate quam teneantur seruare tempore eorum officii* e *Que prohibentur facere domini anciani*); possono chiamare i cittadini in armi per mezzo di campane e di trombe di giorno e di notte, sono tenuti a custodire le porte della città, ordinare la loro chiusura e, nel caso di necessità, farne aprire una; e nominare segretamente di notte coloro che sono adatti alla sorveglianza della città (VENTICELLI, 1998: lib. I, rubr. 7: *De officio, iurisdictione, arbitrio et baylia dominorum ancianorum comunis et populi civitatis Bononie et de eorum numero et que facere teneantur vel possint*). Nello stesso anno si ordina che anche il funzionario della cancelleria degli anziani debba rimanere nel palazzo giorno e notte (VENTICELLI, 1998: lib. I, rubr. 12: *De ellectione et officio cancelarii dominorum ancianorum comunis et populi Bononie et de officio coadiuctoris eius et salario eius et comodis dividendis*) e stessa sorte ha il gonfaloniere, a cui non è permesso pernottare al di fuori della città di Bologna senza esplicita licenza degli anziani (VENTICELLI, 1998: lib. I, rubr. 18: *De officio dominorum confaloneriorum civitatis Bononie et que possint facere et tenentur observare ipsi domini confalonerii*), tuttavia, se dovessero uscire possono portare con sé due uomini come scorta armata (VENTICELLI, 1998: lib. I, rubr. 20: *De privilegio et immunitate concedenda dominis confaloneriis civitatis Bononie*), a patto che non siano massari delle società delle arti (VENTICELLI, 1998: lib. I, rubr. 28: *De privilegiis et immunitatibus massariorum artium, qui debent esse in scriptiniis et consiliis societatis*), studenti cittadini o forestieri e dottori dello Studio (VENTICELLI, 1998: lib. I, rubr. 32: *De offitio dominorum provisorum munitionis et custodie civitatis Bononie et castrorum, roccarum et fortiliciarum comunis Bononie et suorum notariorum*).

### 2.2.2. Igiene pubblica

Altre disposizioni regolano l'igiene pubblica e il decoro urbano. Nel 1250 nella zona tra il Ponte Nuovo sull'Aposa fino al lavatoio, lungo la strada che va da lì fino al fossato comune, nessun possessore di maiale o scrofe può portarli a spasso, ma deve tenerli in casa giorno e notte, pena venti soldi (FRATI, 1869: lib. I, rubr. XXX: *De purgatione androne comunalis*). Nel 1252 viene sancito che se qualcuno deliberatamente e con malizia getta di notte pietre verso la casa

di qualcuno nella città o nei sobborghi, sia punito con una multa di trenta lire bolognesi (FRATI, 1869: lib. II, rubr. XXIV: *De sagitariis et incendiariis malitiose procihentibus*), che diventano venticinque dal 1288 (FASOLI e SELLA, 1937: lib. IV, rubr. XLIII: *De pena incendiarii, sagittarii et procihentis lapides de nocte*; TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. VIII, rubr. 81: *De pena incendiarii, sagittarii et procihentis lapides de nocte*; VENTICELLI, 1998: lib. V, rubr. 79: *De pena incendiarii, sagittarii et procihentium lapides de nocte*). Nel 1454 si aggiunge che se qualcuno dolosamente scala ed entra in una casa, bottega o farmacia di giorno o di notte con qualsiasi tipo di scale o in altro modo, sia punito con la pena di morte; se invece è solo stato trovato in flagranza, o di notte con qualche tipo di scala attraversando la città di Bologna, sia punito e condannato a una multa di cinquecento lire (SACCO, 1735: rubr. LXIX: *De pena sagittarij, incendiarij et procihentium lapides de nocte*). Nel 1253 viene sancito il divieto di gettare sporcizie di giorno e di notte nelle cisterne e serbatoi d'acqua (FRATI, 1869: lib. I, rubr. XXXIII: *Quod super viis non sint sayguatoria*). Nel 1288 si vieta di gettare sporcizia nelle vie pubbliche di giorno e di notte, pena venti soldi per violazione (FASOLI e SELLA, 1937: lib. X, rubr. VI: *De saiguatoriis super viis publicis non habendis*), nel 1335 la multa sale a cento soldi (TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. VIII, rubr. 194: *De sayguatoriis super vias publicas non tenendis*) e dal 1376 scende a dieci soldi per ogni putredine e cinque per ogni spaçatura (VENTICELLI, 1998: lib. VI, rubr. 29: *De saiguatoriis super vias publicas non tenendis*; SACCO, 1735: rubr. CXXI: *De saquatorijs super vias publicas non tenendis*); si fa divieto di ingombrare sia di giorno che di notte gli spazi pubblici all'esterno delle case e su piazza Maggiore con fieno, paglia, ciottoli o legno, ad eccezione degli osti, dei carrettieri e dei tavernieri che possono conservare fieno sufficiente per i loro ospiti durante la notte nei fienili (FASOLI e SELLA, 1937: lib. X, rubr. IV: *De pena tenentium fenum, paleam, paverium vel lignamen in domibus que sunt prope plateam comunis per vigintiquinque perticas ab omni latere*) e per una notte soltanto (TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. VIII, rubr. 170: *De pena tenentis aliquid inpediens iter publicum extra cholumpnas circumquaque plateam comunis vel trivium porte Ravenatis*; VENTICELLI, 1998: lib. VI, rubr. 7: *De pena tenentis aliquod inpediens iter publicum extra columpnas circumquaque plateam comunis Bononie vel trivium porte Ravenatis*); di gettare l'acqua di tintoria e di concia all'interno la città o nei borghi, a meno che non sia gettata nell'Aposa o nel Savena solo di notte (FASOLI e SELLA, 1937: lib. X, rubr. VII: *De calcinariis et multiciis et aquaticorum in viis non prohiendis*; TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. VIII, rubr. 196: *De chalcinaciis et aqua tintorum et aliis aquis putridis in viis non prohyciendis*; VENTICELLI, 1998: lib. VI, rubr. 31: *De calcinaciis et aqua tintorum et aliis aquis putridis in viis non proitiendis*). Le acque del Savena nel 1288 possono essere attinte di notte per la pulizia degli androni (FASOLI e SELLA, 1937: lib. X, rubr. XXXVIII: *De clusa et ramo Savine*; TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. VIII, rubr. 185: *De cluxa Sapine de Sancto Rophyllo et ramo Sapine et pontibus positis super ipsam aquam*); nel 1376 si specifica che tale operazione si possa fare due volte al mese (VENTICELLI, 1998: lib. VI, rubr. 20: *De clusa Sapine de Sancto Rophillo et ramo Sapine et pontibus positis super ipsam aquam*).

### 2.2.3 Festività

Anche le festività vengono controllate durante le ore notturne. Lo statuto del 1250 stabilisce che a Natale e nei giorni di festa fino a Capodanno presso le chiese di Santo Stefano e di San Giovanni in Monte sia fatto divieto di radunarsi e accendere fuochi durante la notte, pena venticinque lire per ogni persona coinvolta (FRATI, 1869: lib. V, rubr. CXLVI: *Quod nullus coget se ad faciendum ignem ad ecclesiam sancti stephani a nocte natiuitatis domini usque post festum anno noui*). Una addizione datata 1290 stabilisce che nessun uomo o donna in città o nei borghi osi dare alcun ballo nella propria casa, corte o cortile o sotto il portico della sua casa di notte nei tre giorni di carnevale, cioè la domenica, il lunedì e il martedì grasso, dopo il primo suono della campana e che chiunque contravvenga sarà punito e condannato dal podestà cinquanta lire; inoltre, negli stessi giorni, dopo il terzo suono della campana, a nessuna persona armata o disarmata, con luci o senza luci, di qualsiasi condizione è concesso vagare per la città di Bologna, pena cinquanta lire (FASOLI e SELLA, 1937: lib. I, rubr. VI: *De sacramento militum domini potestatis*).

### 2.2.4. Aggravante ai crimini

La notte rappresenta spesso un'opportunità per criminali e malviventi e per questo, dal punto di vista degli statuti, un'aggravante delle violazioni. La rubrica CXLVI del settimo libro ricorda che presso la posterla e la via delle case del fu conte Alberto si possono nascondere di notte degli uomini malvagi e ladri, per questo motivo si dà ordine di installare delle porte (FRATI, 1869: lib. VII, rubr. CXLVI: *Quod ad posterla fuerunt comitis alberti possint esse porte*). Le multe scaturite dai danni causati da animali nei campi altrui vengono raddoppiate nel caso in cui l'infrazione sia commessa di notte (FRATI, 1869: lib. II, rubr. XXX: *De dampnis ab animalibus et hominibus datis*; TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. VIII, rubr. 149: *De pena dampni dati ab animalibus*; SACCO, 1735: rubr. CXCIV: *De poena damni dati ab animalibus*); lo stesso è previsto per i danni causati nei vigneti (FASOLI e SELLA, 1937: lib. IV, rubr. CXI: *De ordinamentis vinearum guardie civitatis*; TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. VIII, rubr. 155: *De pena eius in cuius domo uve vel mustum reperiretur ante tempus vindimiarum et non tenentis clausam vineam suam*; SACCO, 1735: rubr. CCII: *De poena ajus in cuius domo uua vel mustum reperirent ante tempus vindemiarum et non tenentis clausam vineam suam*); nel 1376 si vieta di giorno e di notte di causare danni nei vigneti con le armi, pena una multa di venticinque lire (VENTICELLI, 1998: lib. V, rubr. 143: *De pena eius in cuius domo uve vel mustum reperirentur ante tempus vindimiarum et non tenentis clausam vineam suam*).

Nel Duecento colpire qualcuno con armi senza provocare ferite comporta una multa di cinquanta lire, colpire senza armi senza causare ferite una multa di venticinque lire; mentre colpire con armi provocando la fuoriuscita di sangue causa una multa di cento lire, senza armi ma con ferite cinquanta lire; di notte, queste multe vengono raddoppiate (FASOLI e SELLA, 1937: lib. IV, rubr. XL e XLI:

*De pena vulnerantis aliquem unde sanguis exiverit e De pena percucientis aliquem de qua percussione sanguis non exiverit).*

Dal Trecento le casistiche e le conseguenti pene aumentano (per esempio, nel caso di ferite gravi o atroci al viso si arriva a diverse centinaia di lire di multa, di ferita inflitta altrove rispetto al viso e comunque non mortale, o aggressioni nei confronti di chi sta cercando di spegnere un incendio). La notte risulta dunque un'aggravante che fa raddoppiare la somma della multa, come se il reato avvenga in piazza Maggiore, nel trivio di porta Ravegnana, in chiesa o nei cimiteri, nella strada pubblica, nelle botteghe e presso i banchi (TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. VIII, rubr. 64 e 65: *De pena vulnerantis seu percucientis vel insultantis aliquem e De pena offendentis aliquem euntem ad ignem*; VENTICELLI, 1998: lib. V, rubr. 62 e 63: *De pena vulnerantis seu percucientis vel insultantis aliquem e De pena offendentis aliquem trahentem ad ygnem*; SACCO, 1735: rubr. LVI e LVII: *De pena vulnerantis seu percucientis vel insultantis aliquem e De poena offendentis aliquem trahentem ad ignem*).

Per prevenire le malizie di coloro che commettono frodi e inganni nell'acquistare e disporre il grano di notte e al crepuscolo, e per porre fine a tali abusi, gli statuti di metà Duecento ordinano che nessuna persona possa vendere grano, né riceverlo o acquistarlo, né tantomeno portarlo o trasportarlo da luoghi designati e stabiliti per la vendita di grano dall'ora di inizio dei vesperi di San Pietro fino all'ora e al suono della campana comunale che suona la mattina successiva all'alba (FRATI, 1869: lib. XII, rubr. IX: *Quod bladum non vendant nec detur nec portetur de locis constitutis pro blado vendendo post pulsationem vespertarum sancti petri aliqua die*). Chi compra grano e granaglie nei luoghi non deputati alla vendita di tali prodotti di notte è tenuto a pagare una multa raddoppiata (FRATI, 1869: lib. XII, rubr. II: *De locis constitutis in civitate bon. pro blado vendendo et como ibi habere et teneri et vendi debere bladum*). Il grano, tenuto nella corte comunale e presso le volte degli Asinelli fino al portico di Giovanni Lucci, è sorvegliato giorno e notte da dei custodi che si alternano e ricevono due soldi per ciascun giorno e notte (FRATI, 1869: lib. XII, rubr. XIII: *De custodia fatienda ad curiam comunis et ad voltas asinellorum*; lib. XII, rubr. XXXVIII: *Quod satisfiat illis qui fuerunt ad custodiam frumenti et alijs*). Vi sono alcune persone elette il cui compito è quello di tenere recipienti e sacche per misurare il grano e la farina per permettere a chi ne avesse bisogno di fare copie delle misure; non è permesso, tuttavia, tenere questi stari e sacche comunali di notte, pena quindici soldi bolognesi (FRATI, 1869: lib. XII, rubr. XXI: *Quod illi qui tenent staria prestent illa omni die*). Nel 1261-65 si vieta di trasportare al di fuori della città il legname, pena tre lire per ogni trasporto di giorno e cento soldi di notte (FRATI, 1869: 572, rubr. 40).

Dal 1335 viene deciso il divieto per barattieri e prostitute di sostare o giocare sulle scale del vecchio palazzo comunale, o nei pressi delle sue scale o cappelle entro tre pertiche, sotto pena di fustigazione decisa dal podestà, il quale è tenuto ad agire contro i trasgressori su richiesta di chiunque lo richieda (TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. VIII, rubr. 89: *De pena ludentium ad açardum*; VENTICELLI, 1998: lib. V, rubr. 86: *De pena ludencium ad azardum*); nel 1454 è vietato loro di sostare anche tra i banchi della basilica di San Petronio e nella stessa chiesa (SACCO, 1735: rubr. LXXIV: *De pena ludentium ad ludum azardi*)1735, p. rubr. LXXIV: *De pena*

ludentium ad ludum azardi. Prostitute e lenoni non possono altresì abitare, sostare o risiedere in alcun modo, in modo permanente o temporaneo, di giorno o di notte, nella città, cioè all'interno dell'ultima cerchia muraria né specialmente nelle cappelle di chiese dedicate al culto della Vergine Maria; allo stesso tempo, agli osti e locandieri che hanno locanda nei suddetti limiti non è permesso dare loro cibo e pernottamento (TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. VIII, rubr. 114: *De meretricibus et lenonibus*), disposizione che si ripete nel 1376: nessuna prostituta e nessun lenone di cui ci sia voce pubblica e fama che sia tale, osi abitare o dimorare in alcun modo di giorno o di notte nella città di Bologna, cioè all'interno delle mura della città tranne nei luoghi designati per le prostitute (VENTICELLI, 1998: lib. V, rubr. 108: *De meretricibus et lenonibus*).

### 2.2.5. Armi vietate

Un aspetto rilevante riguarda le disposizioni circa le armi vietate. Nel 1265 si stabilisce che nessuno abbia con sé o tenti di portare armi offensive o difensive per la città e i borghi di giorno o di notte – dal 1288 fino al 1376 si specifica che questo divieto riguarda anche i forestieri (FASOLI e SELLA, 1937: lib. VI, rubr. LXVII: *De pena portantium arma vetita*; TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. VIII, rubr. 90: *De pena portantium arma vetita*; VENTICELLI, 1998: lib. V, rubr. 87: *De pena portantium arma vetita*) –. Chi contravviene, se è un *miles* o il figlio di un *miles* o appartiene alla casa o alla discendenza di *militēs*, sarà condannato al pagamento di venticinque lire per ogni violazione se commessa di giorno, e cinquanta lire se commessa di notte. Se è *pedes*, sarà condannato a pagare dieci lire se commessa di giorno e venticinque lire se commessa di notte (FRATI, 1869: 607, rubr. XXII: *De armis non portandis per civitatem et burgis et de securitate prestanda ab illis qui portare voluerint pro defensione sue persone*; FASOLI e SELLA, 1937: lib. IV, rubr. LXVII: *De pena portantium arma vetita*). Tra le armi proibite si considerano anche sassi o pietre, bastoni o mazze di piombo, ferro o altri materiali, di piccole o grandi dimensioni (FRATI, 1869: 644, rubr. LII: *De lapidis et codalis et baculis in manu non portandis per civitatem et burgos*). Portare armi proibite di notte, infatti, comporta il sequestro delle armi e una multa raddoppiata rispetto al giorno (FRATI, 1869: 571, rubr. 37), mentre infliggere danni con armi durante la notte comporta una multa di venticinque lire (FASOLI e SELLA, 1937: lib. IV, rubr. CXX: *De pena dantium dampnum cum armis*). Nelle compilazioni del 1261 e 1265 si stabilisce che il podestà, i suoi giudici, i suoi soldati o i loro notai, o qualcuno di loro o dei loro berrovieri, hanno facoltà di andare di notte o di giorno per la città per investigare sulle armi vietate (FRATI, 1869: 563, rubr. 26); lo statuto del 1335 invita a indagare ogni giorno e ogni notte (TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. VIII, rubr. 90: *De pena portantium arma vetita*), mentre quelli del 1376 e del 1454 indicano anche il capitano del popolo, oltre al podestà, come ufficiale incaricato della sorveglianza sulle armi vietate (VENTICELLI, 1998: lib. V, rubr. 87: *De pena portantium arma vetita*; SACCO, 1735: rubr. LXXV: *De poena portantium arma vetita*). Dal 1288 si stabilisce che gli anziani, i consoli e i notai eletti possano portare armi offensive e difensive per la città di Bologna, i borghi e il distretto di giorno

e di notte, ovunque desiderino, a loro discrezione e piacimento, senza timore della multa e senza alcuna licenza o autorizzazione (FASOLI e SELLA, 1937: lib. V, rubr. XXIV: *De privilegio condemptium ordinamenta, et eorum patrum et filiorum*; VENTICELLI, 1998: lib. I, rubr. 9: *De privilegijs et immunitatibus dominorum ancianorum comunis et populi Bononie*; SACCO, 1735: rubr. CXVI: *De privilegijs et immunitatibus dd. antianorum comunis et populi civitatis Bononiae*); sono autorizzati anche i gonfalonieri e i soldati a cui sono stati assegnati cavalli per conto del comune (FASOLI e SELLA, 1937: lib. XI, rubr. XIV: *De confaloneriis militum et militibus trahendis et equitandis*). Nel 1335 tra le armi vietate vengono elencate anche mazze ferrate, scuri, asce, picconi, frecce e balestre; per ciò che concerne le multe si sottolinea che se la violazione accade di giorno e commessa da un forestiero, la multa ammonta a venticinque lire; se invece è un nobile, a venti lire; per tutti gli altri individui a dieci lire bolognesi; durante la notte le pene raddoppiano (TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. VIII, rubr. 90: *De pena portancium arma vetita*). Dal 1376 le pene sono di giorno dieci lire se forestiero e cinque per i cittadini, di notte la multa raddoppia (VENTICELLI, 1998: lib. V, rubr. 87: *De pena portancium arma vetita*; SACCO, 1735: rubr. LXXV: *De poena portantium arma vetita*).

Ogni persona della città e dei sobborghi è tenuta ad aprire la porta della casa in cui abita se chiamata e interrogata da qualcuno della famiglia del podestà o dai suoi ufficiali o dai nunzi del Comune che desiderano entrare per cercare e indagare se in quella casa si sia trattenuto un giocatore d'azzardo, un bandito dal comune, un assassino, un omicida, un ladro, o per rispondere a un interrogatorio. Se a contravvenire è un *miles* o un figlio di un *miles* di notte, la multa è di venticinque lire, se giorno dieci lire; se è *pedes*, dieci lire di notte e cento soldi se di giorno (FRATI, 1869: 575, rubr. 51).

### 2.2.6. Coprifuoco

Negli statuti del 1261 e 1265 si stabilisce che nessuna persona possa attraversare la città o i borghi dopo il terzo suono della campana. Chiunque trasgredisca questa disposizione, se è un *miles*, dovrà pagare una multa di quaranta soldi bolognesi, se è *pedes* venti soldi bolognesi, più eventuali ulteriori sanzioni a discrezione del podestà, ferme restando le disposizioni che riguardano coloro che portano armi di notte (FRATI, 1869: 557, rubr. 12). Nel 1288 si specifica che il divieto riguarda coloro che si muovono senza lume e le multe si inaspriscono: dieci lire per i *militēs* e cento soldi per i *pedes*; e che i tavernieri non possono tenere aperta la taverna e vendere vino a nessuno dopo il terzo suono della campana, con l'eccezione di chi alloggia nella suddetta taverna (FASOLI e SELLA, 1937: lib. IV, rubr. LXIX: *De pena euntium de nocte post tertium sonum campane et vendentium vinum post tertium sonum campane*). Inoltre, a tutti, compresi gli studenti, non è permesso aggirarsi di notte con strumenti musicali comi liuti e viole, con o senza luce, pena la possibile confisca degli strumenti e cento soldi per ogni violazione (FRATI, 1869: 558, rubr. 13), che nel 1335 diventano cinquanta (TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. VIII, rubr. 92: *De pena euntium de nocte*). Nello stesso anno si specifica che

il lume deve permettere la visione della persona o delle persone per strada, ma è valido per non incorrere nella multa di cento soldi anche un lume spento da poco, ancora caldo e fumante; tuttavia, se si trova una persona sconosciuta o di cattiva fama, o che sembra ragionevolmente sospetta, anche se ha una luce, può essere presa dalla famiglia del podestà e condotta al palazzo comunale e lì trattenuta, fino al massimo per tre giorni (TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. VIII, rubr. 92: *De pena euntium de nocte*). Dal 1376 la multa per andare di notte senza luma si abbassa a venti soldi, mentre quella per gli schiamazzi notturni con strumenti si alza a dieci lire (VENTICELLI, 1998: lib. V, rubr. 88: *De pena euntium de nocte*; SACCO, 1735: rubr. LXXVI: *De poena euntium de nocte*).

### 2.2.7. Accesso alle porte

Nel 1288 nessuno può entrare o uscire dalla città se non attraverso le porte della Circla, che sono custodite in modo che per la sorveglianza di ciascuna porta e posterla ci siano sempre almeno due guardiani di notte e almeno uno di giorno (FASOLI e SELLA, 1937: lib. X, rubr. XXXIII: *De custodia circlarum civitatis*); ogni violazione notturna comporta una multa di 30 lire (FASOLI e SELLA, 1937: lib. IV, rubr. LXXIX: *De pena exeuntis circlam civitatis aliunde quam per portam*). Dal 1376 la multa diventa salatissima: duecentocinquanta lire se avviene di giorno, e cinquecento se avviene di notte; se la somma non viene pagata entro un mese si incorre nell'amputazione di un piede (VENTICELLI, 1998: lib. V, rubr. 44: *De pena intrantis vel exeuntis civitatem Bononie aliunde quam per portas*; SACCO, 1735: rubr. XL: *De poena intrantis, vel exeuntis civitatem Bononiae aliunde quam portas*). Nel 1376 si stabilisce che accanto a ogni porta della suddetta città ci sia una casa o una struttura coperta sotto la quale possano stare coloro che sono incaricati di fare le guardie di notte o di giorno, soprattutto in tempo di pioggia (VENTICELLI, 1998: lib. I, rubr. 32: *De officio dominorum provisorum munitionis et custodie civitatis Bononie et castrorum, roccarum et fortiliarum comunis Bononie et suorum notariorum*); i capitani delle porte e i suoi aiutanti sono tenuti a custodire le porte con cura e tenerle chiuse durante la notte e, nel caso, spostarsi di porta in porta in caso di bisogno (VENTICELLI, 1998: lib. III, rubr. 7: *De capitaneis portarum civitatis et eorum officio et a quibus debeant abstinere et de ipsorum iuramento et satisfactione*).

## 2.3. Attività notturne

### 2.3.1. Nunzi

Diverse disposizioni riguardano le attività e i lavori notturni. Non si tratta solo delle supraguardie e del podestà, il quale si impegna a operare con diligenza e sollecitudine nei confronti dei malviventi notturni (FRATI, 1869: lib. I, rubr. XLIX: *Breve potestatum et massariorum et consullum terrarum districtus bononie*) o di mandare

delle pattuglie per disarmare coloro che giocano con le armi, i giocatori d'azzardo e coloro che commettono altre attività proibite (VENTICELLI, 1998: lib. II, rubr. 6: *De officio et iurisdictione domini potestatis*), tra cui rientra dal 1454 anche bestemmiare Dio, la Vergine Maria o i santi (SACCO, 1735: rubr. VII: *De officio iurisdictione d. potestatis Bononiae*), ma anche di altri lavoratori. Nel 1253 ogni nunzio incaricato della custodia di qualcuno riceve cinque soldi imperiali per ogni giorno e notte (FRATI, 1869: lib. I, rubr. XLVII: *Sacramentum nuntiorum comunis*); nel 1288 la somma che ricevono per la custodia è di quindici denari. Inoltre, da questo momento in avanti si specifica che due nunzi devono servire di notte nel palazzo comunale al servizio del podestà. Nel 1335 per la custodia si prevedono due nunzi, che ricevono due soldi per ogni giorno e notte, e vengono coperte le spese di cibo e bevande del detenuto. Nel 1376, per custodire una persona detenuta di giorno o di notte, i nunzi ricevono quattro soldi al giorno e alla notte, oltre alle spese per cibo e bevande sostenute dal detenuto (FRATI, 1869: lib. II, rubr. XIII: *De ellectione nuntiorum comunis Bononie et ipsorum officio*; VENTICELLI, 1998: lib. III, rubr. 20: *De ellectione nuntiorum comunis Bononie et ipsorum officio*; TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. IV, rubr. 61: *De ellectione nuntiorum comunis Bononie et ipsorum officio*; SACCO, 1735, rubr. XII: *De electione nuntiorum communis Bononiae et ipsorum officio*).

### 2.3.2. Custodi e vigilanti

Quattro guardie sono tenute a vigilare giorno e notte alla porta del castello di Monghidoro (FRATI, 1869: lib. IX, rubr. CXLVI: *De eodem*); a Stagno, la custodia giorno e notte è affidata a dieci uomini fedeli e idonei (a cui è impedito uscire dal cassero), più due provenienti da Bologna e uno di Stagno; a Bargi da due uomini, di cui uno di Bargi (FRATI, 1869: lib. X, rubr. XLVI: *De custodia castris Stagni et Barci qualiter fieri debeat*); a Castel Leone e a Castello Belvedere la custodia della porta del castello è affidata a due uomini (FRATI, 1869: lib. X, rubr. XLVIII: *Quod et quante guardie sint in Castris de montanea ad portas*). A metà Duecento si sottolinea che i custodi di Castelfranco, almeno sedici, di cui otto impegnati nelle ore notturne (FRATI, 1869: lib. XI, rubr. LXII: *De custodibus castris franchi et eorum feudo*), devono dimorare nelle torri giorno e notte, pena cento soldi (FRATI, 1869: lib. X, rubr. L: *Quod custodes Castris franchi debeant morari in turribus*). Nel 1288 si specifica che il capitano di Castelfranco deve tenere un terzo delle chiavi delle porte, un altro terzo dovrebbe essere tenuto dal podestà in carica e l'altro terzo dal massaro del castello; ogni sera prima di notte, insieme a loro, personalmente e non tramite un delegato, il capitano è tenuto a chiudere il castello, e al mattino dovrebbe aprirlo all'ora appropriata e non prima dell'alba (FASOLI e SELLA, 1937: lib. II, rubr. XXIII: *De ellectione capitanei et custodum Castrifranchi, Castris Sancti Petri, Bixani, Stagni et Bargi et aliorum castrorum et eorum feudo*). Nello stesso anno si stabilisce che il Castello dell'Uccellino sia custodito da un capitano e quattro guardiani che non devono permettere l'accesso a nessuna persona, bolognese o forestiera, di giorno e di notte (FASOLI e SELLA, 1937: lib. IX, rubr. XXI: *De castro Luxolini*). In generale,

nel 1376 si stabilisce che qualsiasi vicario e capitano eletto in qualsiasi castello ha l'obbligo di risiedervi continuamente, giorno e notte; essi hanno la possibilità di ordinare agli abitanti delle stesse rocche e dei borghi adiacenti di effettuare servizi di guardia giorno e notte, per esempio in caso di guerra (VENTICELLI, 1998: lib. III, rubr. 5: *De iuramento, offitio, familia, salario et iurisdictione vicariorum comitatus Bononie*) e devono vietare l'abbassamento del ponte e l'apertura della porta della rocca durante la notte (VENTICELLI, 1998: lib. III, rubr. 6: *De salario, familia et officio capitaneorum et custodum castrorum et rocharum comitatus Bononie et portarum civitatis Bononie*). Nel 1376 gli ufficiali delle bollette hanno il compito di controllare l'arrivo e il soggiorno dei forestieri in città; essi hanno facoltà di eseguire ispezioni e ricerche ogni volta che lo ritengano opportuno, sia di giorno che di notte, con o senza armi, con o senza luce, da soli o in compagnia (VENTICELLI, 1998, lib. III, rubr. 40: *De officio officialis propositi per comune Bononie super buletis presentationum forensium intrantium civitatem Bononie et literis ad civitatem predictam vel extra portatis et super spiis*).

### 2.3.3. Massari, campanari, carcerieri

Tra i compiti de massari, vi è quello di far accendere e tenere accesa nottetempo una lampada davanti all'immagine di santa Maria nella cappella del comune (FRATI, 1869: lib. VII, rubr. CXLVI: *De ampola in capella comburenda et alia necessariis ad divinum officium*; FASOLI e SELLA, 1937: libr. III, rubr. II: *De sacramento et offitio depositarii seu massarii comunis Bononie*) e, con l'aiuto di due notai e dei custodi, una lampada ogni singola notte sotto la volta del palazzo comunale (FRATI, 1869: lib. X, rubr. XII: *De massario comunis bon. cum duobos notariis eligendis, et lampade et breve electionis massariis*). Nelle compilazioni posteriori al 1250, si fa riferimento a un campanario del comune, il quale deve rimanere nel palazzo comunale giorno e notte per svolgere la sua mansione (FRATI, 1869: lib. X, rubr. LXXIII: *De feudis officialium*). Nel 1335 il capitano del popolo deve fornire cibo e bevande al campanario del popolo, che deve rimanere nel palazzo del capitano giorno e notte (TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. II, rubr. 3: *De familia et salario domini capitanei et hiis quos secum ducere prohybetur*). Nel 1288 si specifica che i custodi della torre di san Pietro, che ricevono nove lire all'anno come compenso, sono tenuti ogni mattina all'alba a suonare la campana, dandole prima venti colpi, intervallati, e subito dopo cinque colpi più ravvicinati; devono anche suonare la campana se dovesse scoppiare un incendio in qualche parte della città o dei borghi di notte, indicando ad alta voce, il più rapidamente possibile, dove si trova l'incendio e in quale quartiere (FASOLI e SELLA, 1937: lib. II, rubr. XX: *De offitio custodum turris sancrī Petri et ipsorum privilegio*). Nello statuto del 1288 compare la figura dell'ostiaro, che ha il compito aprire e chiudere la porta di accesso al cortile del palazzo comunale di giorno e di notte e quando è opportuno (FASOLI e SELLA, 1937: lib. II, rubr. XIX: *De offitio Iohannis Tonsi hostiarii porte curtis pallatii comunis Bononie*) che continua ad avere un suo ruolo anche nel 1335 (TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. IV, rubr. 70: *De officio hostiarii porte curtis pallacii comunis Bononie*). Tra i lavoratori notturni

vi sono i quattro carcerieri che, scelti *ad breviam* per quartiere tra gli uomini buoni e onesti che possiedono un estimo di duecento lire od offrono una garanzia di questa somma, devono sovrintendere la prigione e vigilare i carcerati per sei mesi. Essi, il cui stipendio è di venticinque lire ciascuno, non devono ricevere doni o pagamenti dai prigionieri e almeno due sono tenuti a vegliare anche di notte (FRATI, 1869: lib. X, rubr. LXXIII: *De electione custodum carceris*). I mugnai dei mulini comunali devono mantenere, curare e conservare i mulini loro assegnati in modo che possano essere operativi e funzionanti continuamente, sia di giorno che di notte (FASOLI e SELLA, 1937: lib. III, rubr. XLV: *De molendinis manutenendis ad macinandum*; TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. IV, rubr. 75: *De molendinis manutenendis ad maxinandum*), non devono lasciare incustoditi sia di giorno che di notte alcuno strumento (FASOLI e SELLA, 1937: lib. III, rubr. XLVIII: *De paratura non deponenda*; TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. IV, rubr. 78: *De paratura non deponenda*). Nel 1335 il massaro *ad camaram balistarum* deve sollecitare continuamente, circa ogni settimana, il maestro della società dei Cambiatori e i fratelli e gli eredi del defunto fabbro Lorenzo affinché lavorino giorno e notte per fabbricare frecce, verrettoni, quadrelli e in generale munizioni e oggetti come lucerne e altri strumenti necessari al comune, affinché l'arsenale sia continuamente fornito degli strumenti necessari e sia possibile riparare le fortezze (TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. IV, rubr. 31: *De officio notarii massaroli ad camaram balistarum*). Tale disposizione si mantiene nel 1376, dal momento che il massaro riguardante i lavori pubblici e le munizioni deve sollecitare i fabbri perché lavorino giorno e notte per fabbricare strumenti e munizioni per la difesa della città (VENTICELLI, 1998: lib. III, rubr. 39: *De officio massaroli super laboreris et municionibus comunis Bononie*).

Gli anziani consoli della società dei mercanti e dei cambiatori e i ministeriali delle società d'arti e d'armi quando chiamati dal podestà tramite campana, messaggero o in altro modo, sono tenuti a recarsi presso di lui sia di giorno che di notte e in qualsiasi momento (FRATI, 1869: lib. XI, rubr. I: *De sacramento ançianorum consulum ut mercatorum et campsorum et ministerialium arcium et armorum et totius populi bon.*). Nelle compilazioni del 1261 e 1265 tutti gli ufficiali, compresi i nunzi, chiamati dalla campanella del comune devono immediatamente recarsi al palazzo del podestà (FRATI, 1869: 552, rubr. I e II). Nel 1250 il procuratore del comune di Bologna è tenuto a far scorrere da metà settembre a metà maggio le acque del fiume Savena in città un giorno e una notte a settimana (FRATI, 1869: lib. I, rubr. XI: *Sacramentum procuratorum comunis bon.*). Nel 1288 viene definito che un uomo buono e onesto sia tenuto a vigilare costantemente, di giorno e di notte, presso la casetta che è vicina alla chiusa sul fiume Reno; questo custode è incaricato di fornire acqua quando ritenga opportuno, impedire che venga portata via legna, che la chiusa venga danneggiata o forata e che il canale sia sgombero laddove necessario (FASOLI e SELLA, 1937: lib. III, rubr. LIX: *De clusa Reni manutenenda*).

### 2.3.4. Attività illecite e vietate

Non mancano le attività illecite, intraprese da malviventi e ladri, cioè coloro che se vengono catturati possono essere sottoposti a torture e punizioni e si può provare che abbiano tale fama, perché noti per compiere furti di giorno o di notte, perché sono tagliatori di borse o ladri di tasche (FRATI, 1869: lib. II, rubr. XXXVI: *De latronibus famosis quod puilibet possit eos tormentare*).

Ci sono anche attività vietate. Nel 1250 a coloro che vendono sego e grasso non è permesso friggerlo sia di giorno che di notte (FRATI, 1869: lib I, rubr. XXVI: *De vinatia et letamine ne prohibiatur jn viis publicis*); nel 1288 la violazione di questa disposizione comporta una multa di dieci lire (FASOLI e SELLA, 1937: lib. X, rubr.: XII: *De sepo et grassa non diffringendis*). Nel 1253 ai pellicciai viene impedito di battere e lavorare la pelle di notte, pena quaranta soldi bolognesi (FRATI, 1869: lib. I, rubr. XXXIV: *De aqua tintorum et caltinatorum*). Dal Duecento si fa divieto ad ogni uomo e donna di lavorare il lino o la canapa con la gramola sia di giorno che di notte in città, né il lino, la lana, la stoppa e la canapa alla luce di un lume in città e nel suburbio; e nessun linaio possa cardare il lino nella bottega durante la notte, prima nel mercato di mezzo e poi in tutta la città; chiunque trasgredisce è punito con una multa di quaranta soldi bolognesi ogni violazione (FRATI, 1869: lib. VIII, rubr. XXXIX: *De lino et stuppa non aptando de nocte*; FASOLI e SELLA, 1937: lib. X, rubr. LV: *De lino vel stuppa non aptanda in civitate Bononie*). Nel Trecento la multa diventa di cinquanta soldi nel 1335 (TROMBETTI BUDRIESI, 2008: lib. VIII, rubr. 206: *De lino et chanipa non aptandis in civitate Bononie vel burgis*) per poi tornare a quaranta nel 1376 (VENTICELLI, 1998: lib. VI, rubr. 42 *De lino et canipa non aptandis in civitate Bononie vel burgis*) e nel 1454 (SACCO, 1735: rubr. CL: *De lino et canepa aptandis in civitate Bononiae vel burgis*).

Nel 1454 si fa divieto di espletare qualsiasi attività feneratizia dopo il suono della campana della sera, pena dieci soldi se viene tenuto aperto il banco e cento lire se accetta un prestito dopo tale termine; si vieta ai prestatori e agli strazzaroli di tenere aperta la loro attività in piazza Maggiore, nel trivio di porta Ravennana e nel Mercato di mezzo di notte, pena dieci lire per violazione, e di esercitarla, pena cento lire (SACCO, 1735: rubr. LXXVI: *De poena euntium de nocte*). Mentre i venditori di pesce e gamberi possono vendere all'incrocio di porta Ravennana o nella piazza del Comune, o altrove dove siano autorizzati a vendere pesce; a meno che non sia di notte (FASOLI e SELLA, 1937: lib. XII, rubr. V: *De piscatoribus seu vendentibus pisces et gambaros*).

## 3. CONSIDERAZIONI FINALI

Nonostante alcuni limiti intrinseche alle fonti normative, tra cui l'evidente scarto tra teoria, cioè la volontà dei legislatori e dell'autorità, e la prassi, vale a dire ciò che effettivamente avveniva nella comunità, l'analisi delle fonti statutarie del comune di Bologna nel medioevo può fornire rilevanti riflessioni.

Nel Duecento il controllo notturno è affidato a diversi ufficiali, come le sopraguardie della notte, elette *ad brevia*, un procedimento di estrazione a sorte (FASOLI e SELLA, 1937: lib. II, rubr. IV: *De forma electionum officialium ordinariorum et extraordinariorum*); e i *guaitatores*, scelti dai ministrali, a loro volta eletti *ad brevia* dalla vicinia di cui fanno parte. Ma non mancano altre figure, come i venti uomini affidabili e leali selezionati da ogni quartiere per sorvegliare la città di notte e i venti uomini esperti e in gamba citati negli statuti degli anni Sessanta scelti dal podestà per indagare sul porto d'armi vietate e sui banditi. Negli statuti del 1288 la figura del *guaitator* scompare, mentre si definiscono con maggior precisione gli incarichi delle sopraguardie, che tuttavia nello statuto del 1335 non figurano più.

Pur considerando che le redazioni statutarie della metà del Duecento si presentano come una raccolta di norme addizionali piuttosto che come un sistema organico e sistematico –come testimonia la conservazione di disposizioni provenienti da epoche e contesti diversi, come i termini *guaita*, da cui *guaitatores*, di origine germanica (PINI, 1977)–, si intravede nel corso del Duecento e con maggiore intensità nel secolo successivo a un passaggio di responsabilità dal corpo dei cittadini a magistrature estranee, forestiere, come il podestà e il capitano del popolo, coadiuvati dalle rispettive *familiae*. Si tratta di un passaggio da una sorveglianza condivisa, locale, derivata dal fatto che le elezioni degli uffici si basassero sulle elezioni *ad brevia* di cittadini, quindi capaci di garantire il massimo dell'imparzialità, a un controllo civile e penale che podestà e capitano del popolo con le rispettive curie esercitano.

Motivi che al giorno d'oggi chiameremmo di trasparenza impediscono agli ufficiali del comune, salvo rari casi, di pernottare al di fuori della città. Nella notte, infatti, possono avvenire azioni illecite, pericolose e legate alla corruzione. Si assiste, infatti, come aveva già segnalato Crouzet-Pavan per Venezia (1991), un passaggio dal controllo della notte in quanto tale al controllo sulle attività, gli eccessi e la licenziosità che la notte può favorire. Per questi motivi, gli statuti stabiliscono nottetempo il divieto di portare armi, di andare per la città senza illuminazione, di scavalcare le mura, di arrecare danni nei campi e nelle vigne, di scagliare pietre contro case altrui o provocare schiamazzi con strumenti musicali e, contemporaneamente, infliggono pena raddoppiate per ogni violazione. Motivi di decoro e igiene sottendono le disposizioni che impediscono di gettare immondizia per strada, di portare a spasso maiali o ingombrare portici, strade o piazze. Vengono normate anche le attività lavorative notturne. Nunzi e carcerieri prendono e tengono in custodia i prigionieri, guardie e capitani vigilano sulle porte della città e sui castelli del distretto, sopraguardie e *guaitatores* vigilano in città, podestà e capitani del popolo ordinano perquisizioni e controlli, i mugnai mantengono i mulini operativi e funzionanti, il massaro alle munizioni sollecita il fabbro perché svolga il suo lavoro e fornisca al comune tutti gli strumenti di cui ha bisogno, i campanari scandiscono le ore e chiamano a raccolta la cittadinanza in caso di incendio, i brentatori esercitano la funzione di vigili del fuoco, il procuratore si incarica di far scorrere le acque del fiume Savena per pulire la città, un custode vigila sulla chiusa del fiume Reno, il massaro mantiene accesa una lampada nella cappella del comune, l'ostiaro fa da custode alla porta del

palazzo comunale, osti e tavernieri mantengono aperta la locanda solo per i loro avventori. Parallelamente si impediscono attività pericolose, come lavorare con materiale tessile alla luce di torce e candele e friggere sego e grasso per il pericolo di incendi, battere pelli, vendere prodotti ittici o svolgere le attività di cambio, e sconvenienti, come esercitare la prostituzione e giocare d'azzardo.

La notte riveste dunque a Bologna, una città al centro di un sistema commerciale complesso, capace di organizzare sia un mercato all'ingrosso per le destinazioni più lontane, sia uno più contenuto per la città e i suoi dintorni e capace di attirare immigrati e lavoratori, come ha sottolineato la storiografia recente (RINALDI 2016; DI BARI, 2022; PUCCI DONATI 2023), un ruolo ambivalente. Da un lato, convergono verso la notte disciplinamento sociale e politico e morale, come aveva già intuito Silvia Mantini (1991) per le comunità dell'Italia centrale, dal momento che tra XIII e XV secolo il controllo della notte passa dalla comunità alle autorità, che intendono vietare specifiche azioni e comportamenti notturni. Dall'altro, l'analisi delle disposizioni statutarie invita a pensare la notte a un momento dinamico e attivo nel quale si concentrano determinate attività lavorative, come avevano già suggerito Borgognoni e Verdon per i contesti castigliani (BORGOGNONI, 2012) e francesi (VERDON, 2000).

L'entità reale di questi aspetti potrà essere approfondita maggiormente grazie a futuri indagini sulle fonti poliziesche, parzialmente indagate (Breveglieri, 2013), giudiziarie, che per Bologna sono state approfonditamente studiate nell'ottica della cosiddetta politica dell'esclusione e dei meccanismi di procedura penale (BLANSHEI 2010, 2018; VALLERANI, 2005, 2012), e l'aiuto di altri tipo di fonti come quelle cronachistiche e narrative.

## 4. RIFERIMENTI

### 4.1. Fonti

- FASOLI, G.; SELLA, P. (1937): *Statuti di Bologna dell'anno 1288*. Biblioteca apostolica vaticana, Città del Vaticano.
- FRATI, L. (1869): *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*. Regia tipografia, Bologna.
- SACCO, F. C. (1735): *Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae, Ex Typographia Constantini Pisarri*, Bologna.
- TROMBETTI BUDRIESI, A. L. (2008): *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, Istituto storico italiano per il medio evo, Roma.
- VENTICELLI, M. (1998): *Metodologia elettroniche per l'edizione di fonti: Lo statuto del comune di Bologna dell'anno 1376*, Università di Bologna, Bologna.

### 4.2. Storiografia

- ANTONETTI, P. (2017): *La vita quotidiana a Firenze ai tempi di Dante* (3ª ed.), BUR,

Milano.

- BLANSHEL, S. R. (2010): *Politics and Justice in Late Medieval Bologna*, Brill, Leiden-Boston.
- BLANSHEL, S. R. (ed.) (2018): *Violence and Justice in Bologna, 1250-1700*, Lexington Books, Lanham.
- BORGOGNONI, E. (2012): El dinamismo en la vida nocturna en el mundo urbano castellano a fines de la Edad Media, *Miscelánea Medieval Murciana*, 36: 9-25.
- BORGOGNONI, E. (2014): El tiempo del delito en las ciudades castellanas a fines de la Edad Media, *En la España Medieval*, 37: 223-246.
- BORGOGNONI, E. (2015): Apuntes para el estudio de los oficios y labores nocturnas en las ciudades hispanas: (Ss. XIV-XVI), *Revista Escuela de Historia*, 14 (1).
- BORGOGNONI, E. (2018). Trabajar a la noche en la ciudad medieval hispánica, in Solórzano Telechea J. A. e Sousa Melo A. (ed.), *Trabajar en la ciudad medieval europea*. Instituto de Estudios Riojanos, Logroño: 293-311.
- BREVEGLIERI, B. (2013): Vita notturna bolognese del Duecento, *Strenna storica bolognese*, LXIII: 25-42.
- CABANTOUS, A. (2009): *Histoire de la nuit (XVIIe-XVIIIe siècles)*, Fayard, Paris.
- CHANOTIS, A. (ed.) (2018): *La nuit: Imaginaire et réalités nocturnes dans le monde gréco-romain*, Fondation Hardt, Genève.
- CROUZET-PAVAN, E. (1981). Recherches sur la nuit vénitienne à la fin du moyen âge, *Journal of Medieval History*, 7(4): 339-356.
- CROUZET-PAVAN, E. (1991): Potere politico e spazio sociale: Il controllo della notte a Venezia nei secoli XIII-XV, in Sbriccoli M. (ed.), *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Ponte alle Grazie, Firenze: 46-66.
- DE BENEDICTIS, A. (2007): Lo stato popolare di libertà: Pratica di governo e cultura di governo (1376-1506), in Capitani O. (ed.), *Storia di Bologna. Bologna nel medioevo*, Bononia University Press, Bologna: 899-950.
- DEGRANDI, A. (1993): Problemi di percezione e di rappresentazione del gioco d'azzardo, in Ortalli G. (ed.), *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, Fondazione Benetton-Viella, Treviso-Roma: 109-120.
- DEL BO, B. (2023): *L'età del lume. Una storia della luce nel Medioevo*. Il Mulino, Bologna.
- DELUMEAU, J. (2018): *La paura in Occidente. Storia della paura nell'età moderna*. Il Saggiatore, Milano.
- DI BARI, A. G. (2022): *Lavoratori forestieri a bologna. Ruoli, spazi e competenze professionali nella città "porosa" (secoli XIV-XV)*, Università di Trieste, Trieste.
- DONDARINI, R. (2014): Tra esigenze di riordino e volontà antimagnatizie. Gli statuti di Bologna del 1288, in Maffei P. e Varanini G. M. (ed.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, Firenze University Press, Firenze: 23-32.
- EKIRCH, A. R. (2006): *At day's close. Night in times past*. W.W. Norton & Company, New York-London.
- GHISALBERTI, A. (2008): L'uomo e il tempo nel Medioevo, in Archetti G. e Baronio A. (eds.), *Tempus mundi umbra aevi. Tempo e cultura del tempo tra medioevo e età moderna*, Fondazione Civiltà Bresciana, Brescia: 3-20.
- GINZBURG, C. (2017): *Storia notturna. Una decifrazione del sabba* (4ª ed.), Adelphi,

Milano.

- GRÉGOIRE, R. (2001): *La notte nei monasteri medievali, I quaderni del m.a.s. - Journal of Mediae Aetatis Sodalitium*, 4: 47-61.
- HELMS, M. W. (2004): *Before the Dawn: Monks and the Night in Late Antiquity and Early Medieval Europe, Anthropos*, 99(1): 177-191.
- ISIDORO DI SIVIGLIA (2013): *Etimologie o Origini*, a cura di Valastro Canale A., UTET, Torino.
- KOSLOFSKY, C. (2011): *Evening's Empire. A History of the Night in Early Modern Europe*, Cambridge University Press, Cambridge.
- LE GOFF, J. (1977): *Tempo della Chiesa e tempo del mercante. Saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo* (1ª ed.), Einaudi, Torino.
- LE GOFF, J. (1981): *La civiltà dell'Occidente medievale*, Einaudi, Torino.
- MAIRE VIGUEUR, J.-C. (1991): Valenze della notte in alcune esperienze religiose medievali (Italia centrale, XIII-XIV secolo), in Sbriccoli M. (ed.), *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Ponte alle Grazie, Firenze: 23-29.
- MANTINI, S. (1985): Per un'immagine della notte fra Trecento e Quattrocento, *Archivio Storico Italiano*, 143(4): 565-594.
- MANTINI, S. (1991): Notte in città, notte in campagna tra Medioevo ed Età moderna, in Sbriccoli M. (ed.), *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Ponte alle Grazie, Firenze: 30-45.
- MELBIN, M. (1978): Night As Frontier, *American Sociological Review*, 43(1): 3-22.
- ORTEGA CERVICÓN, J. I. (1999): La medida del tiempo en la Edad media. El ejemplo de las crónicas cristianas. *Medievalismo*, 9: 9-39.
- PALMER, B. D. (2000): *Cultures of Darkness: Night Travels in the Histories of Transgression [From Medieval to Modern]*, Monthly Review Press, New York.
- PINI, A. I. (1977): *Le ripartizioni territoriali urbane di Bologna medievale*, Atesa, Bologna.
- PUCCI DONATI, F. (2023): *Luoghi e mestieri dell'ospitalità nel medioevo. Alberghi, taverne e osterie a Bologna tra Due e Quattrocento*, Fondazione Centro italiano di studi per l'alto medioevo, Spoleto.
- RINALDI, R. (ed.). (2016): *Nella città operosa. Artigiani e credito a Bologna fra Duecento e Quattrocento*, Il Mulino, Bologna.
- ROSSIAUD, J. (2013): *Amori venali. La prostituzione nell'Europa medievale*, Laterza, Roma-Bari.
- SBRICCOLI, M. (ed.). (1991a): *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Ponte alle Grazie, Firenze.
- SBRICCOLI, M. (1991b): Nox quia nocet. I giuristi, l'ordine e la normalizzazione dell'immaginario, in Sbriccoli M. (ed.), *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Ponte alle Grazie, Firenze: 9-19.
- TROMBETTI BUDRIESI, A. L. (2014): Gli statuti di Bologna e la normativa statutaria dell'Emilia Romagna tra XII e XVI secolo, *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge*, 126(2).
- VALLERANI, M. (1993): "Giochi di posizione" tra definizioni legali e pratiche sociali nelle fonti giudiziarie bolognesi del XIII secolo, in Ortalli G. (ed.), *Giochi e giustizia nell'Italia di Comune*, Fondazione Benetton-Viella, Treviso-Roma: 13-

34.

VALLERANI, M. (2005): *La giustizia pubblica medievale*, Il Mulino, Bologna.

VALLERANI, M. (2012): Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV), in Giorgi A., Moscadelli S., Zarri C. (eds.), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione generale per gli archivi, Roma: 275-314.

VERDON, J. (2000): *La notte nel medioevo*, Dalai, Milano.

WISHNITZER, A. (2021): *As Night Falls. Eighteenth-Century Ottoman Cities after Dark*, Cambridge University Press, Cambridge.

